SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 settembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

91A3776

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 13 settembre 1991, n. 299.

Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive dei redditi dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 1991 l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, si applica, ancorché non sia decorso il decennio, sull'incremento di valore verificatosi dalla data di acquisto determinata ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto, ovvero da quella di riferimento dell'ultima tassazione per decorso del tempo, alla data del 31 ottobre 1991.

2. La disposizione del comma 1 non si applica per gli immobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1989 e per quelli per i quali il precedente decennio si è compiuto tra il 1° gennaio 1990 e il 30 giugno 1991. La stessa disposizione non si applica, altresì, per gli immobili esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto n. 643 del 1972; tuttavia, per gli immobili indicati alle lettere *c), e), f)* e *g)* del secondo comma dell'articolo 25 del decreto n. 643 del 1972 la durata minima della destinazione, richiesta dal successivo terzo comma del medesimo articolo per usufruire della esenzione, è computata proporzionalmente alla durata del periodo preso a base per la determinazione dell'incremento di valore e, per i fabbricati indicati alla lettera *d)*, primo periodo, del secondo comma del predetto articolo 25 l'esenzione compete se le condizioni ivi previste si sono verificate per oltre la metà del periodo di riferimento dell'incremento di valore e sussistono al 31 ottobre 1991.

3. Per effetto di quanto disposto nel comma 1, i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del secondo periodo del primo comma dell'articolo 4 del decreto n. 643 del 1972 devono, dal 1° novembre al 10 dicembre 1991, presentare la dichiarazione prevista dal sesto comma dell'articolo 18 del predetto decreto, determinare l'imposta dovuta con le aliquote massime previste dall'articolo 15 dello stesso decreto ed effettuare in unica soluzione il relativo versamento diretto al concessionario del Servizio centrale della riscossione. Alla dichiarazione deve essere allegato un prospetto del calcolo di determinazione dell'imposta, con indicazione degli estremi del versamento; nel caso di dichiarazioni relative a più immobili siti nel territorio della circoscrizione del medesimo ufficio del registro, il versamento può essere effettuato cumulativamente per l'imposta dovuta sugli incrementi di valore riguardanti ciascun immobile e risultante da ciascun prospetto di calcolo. La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

4. L'ufficio del registro, salvo l'esercizio del potere di accertamento, verifica i versamenti eseguiti, liquida l'imposta dovuta sulla base dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo. Se l'ammontare dell'imposta liquidata dall'ufficio è diverso da quello versato dal soggetto dichiarante, l'ufficio emette avviso di liquidazione che è notificato al contribuente entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

5. Per l'omesso o tardivo versamento dell'imposta la soprattassa si applica in misura pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata; la soprattassa è ridotta al 10 per cento se il versamento viene eseguito entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esecuzione del versamento di cui al comma 3. Il pagamento del compenso ai concessionari è a carico dello Stato.

7. Non si applicano le disposizioni di sospensione dei versamenti dei tributi previste da provvedimenti adottati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento a specifiche parti del territorio nazionale.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, relative all'imposta per decorso del decennio. Tuttavia il valore finale al 31 ottobre 1991 dei fabbricati iscritti in catasto non è sottoposto a rettifica se è dichiarato in misura non inferiore a quella che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate, dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze in data 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a cento, per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a cinquanta, per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro, per quelle classificate nel gruppo E e nella categoria C/1. La stessa disposizione si applica per la rettifica del valore finale dei fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione prevista dal comma 3; in tal caso, l'ufficio tecnico erariale, entro quindici mesi dalla presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita, invia all'ufficio del registro il certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita. Per la rettifica del valore finale dei terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, si ha riferimento al reddito dominicale risultante in catasto alla data di entrata in vigore del presente decreto applicando il relativo moltiplicatore stabilito nel decreto del Ministro delle finanze in data 11 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1989. Ai fini e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo, il termine del 1° gennaio 1992 indicato nell'articolo 4, comma 4, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è anticipato al 1° ottobre 1991.

9. Il gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo è di esclusiva spettanza dello Stato.

10. L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è soppresso.

Art. 2.

1. I contribuenti che avevano richiesto di differire il versamento del 30 per cento delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati presentate, entro il 15 dicembre 1989, come disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, devono effettuare il predetto versamento, con gli interessi del 12 per cento annuo, dal primo al quindici dicembre 1991 con le modalita stabilite dai decreti del Ministro delle finanze in data 27 ottobre 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 1989 e n. 264 dell'11 novembre 1989. Sulle somme non versate nei termini prescritti nonché su quelle versate con modalità diverse da quelle prescritte si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto.

2. Al controllo ed alla liquidazione ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle dichiarazioni sostitutive indicate al comma 1, nonché alle eventuali iscrizioni a ruolo e ai rimborsi provvedono sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze, avvalendosi di procedure automatizzate, gli uffici delle imposte o i centri di servizio che hanno ricevuto le dichiarazioni sostitutive e, per i periodi di imposta per i quali è stato notificato avviso di accertamento non definitivo, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali entro lo stesso termine, ai sensi del predetto decreto n. 602 del 1973, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

3. Gli imponibili e le imposte dichiarati con le dichiarazioni sostitutive indicate al comma 1 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione e non si applicano le sanzioni amministrative per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi dichiarati. Sugli importi risultanti dalle predette dichiarazioni non sono dovuti interessi e soprattasse e le stesse dichiarazioni non costituiscono titolo per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie ovvero per il rilascio delle stesse, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei confronti di coloro i quali hanno presentato le dichiarazioni sostitutive e non avevano per gli stessi periodi di imposta presentato la dichiarazione dei redditi non si applicano le relative sanzioni amministrative se nei medesimi periodi non hanno posseduto redditi diversi da quelli oggetto delle dichiarazioni sostitutive e da redditi di lavoro dipendente. Le somme dovute a seguito delle dichiarazioni sostitutive indicate nel presente articolo non sono deducibili.

Art. 3.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base dei dati trasmessi dal sistema informativo del Ministero delle finanze, qualora risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito di fabbricati non dichiarato o di ammontare maggiore di quello dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, provvedono ad accertare tale reddito o maggior reddito secondo le disposizioni del presente articolo e senza pregiudizio per l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Per l'accertamento parziale previsto dal comma 1 la segnalazione dei dati conseguenti al controllo incrociato tra i dati catastali, anche acquisiti attraverso procedure di accatastamento automatico, e i dati delle dichiarazioni dei redditi è effettuata mediante l'utilizzo del sistema informativo del Ministero delle finanze. Le segnalazioni riguardano, inoltre, i risultati di incroci tra i dati degli atti e contratti soggetti a registrazione ai fini delle imposte sui trasferimenti e i dati delle dichiarazioni dei redditi.

3. Agli accertamenti parziali previsti nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309. Gli avvisi di accertamento devono recare l'indicazione del reddito imponibile dichiarato e accertato, dell'imposta o maggiore imposta accertata, delle sanzioni applicate e devono essere motivati in relazione agli elementi acquisiti dall'ufficio per effetto delle disposizioni recate dai commi 1 e 2.

4. I comuni, anche avvalendosi dei collegamenti telematici previsti dal decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, possono verificare se unità immobiliari esistenti nel territorio comunale risultano dichiarate in catasto e comunicare ai competenti uffici tecnici erariali le unità non risultanti. Gli uffici tecnici erariali provvedono, se necessario d'intesa con le conservatorie dei registri immobiliari, all'identificazione dei possessori, segnalandone i nominativi e la rendita catastale effettiva o presunta agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

5. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, al fine di provvedere ai sensi del comma 1, possono inviare a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni; gli uffici provvedono all'accertamento parziale salvo che dagli elementi forniti a chiarimento risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o agevolazione.

6. Alla domanda inoltrata al comune, diretta ad ottenere il rilascio dei certificati di agibilità e di abitabilità delle singole unità immobiliari dei fabbricati, deve essere allegata copia autenticata della ricevuta della denuncia di accatastamento rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta il comune non procede al rilascio dei certificati richiesti.

Art. 4.

1. Al fine della semplificazione della gestione contabile-amministrativa dei versamenti effettuati sui conti correnti postali intestati all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma, le immagini e le riproduzioni dei certificati di accreditamento o del postagiro, ottenute con l'utilizzazione di tecnologie per la memorizzazione delle immagini, tengono luogo degli originali e l'archiviazione con l'utilizzo di memorie ottiche esonera dalla conservazione di questi; i supporti ottici devono essere conservati per almeno sette anni a decorrere da quello in cui è stato eseguito il versamento.

2. Il rimborso delle somme non dovute di cui è stato tuttavia effettuato il versamento in conto corrente postale intestato all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma anteriormente alla data di inizio dell'utilizzazione delle memorie ottiche di cui al comma 1, è disposto dall'intendente di finanza sulla base degli originali delle ricevute ed attestazioni di versamento, che hanno valore di certificati di accreditamento.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è fissata la data di avvio dell'utilizzazione delle memorie ottiche non oltre i sessanta giorni successivi e sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, comprese quelle relative alla dichiarazione di annotamento di restituzione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono altresì stabiliti i numeri di conto corrente postale ed approvati i modelli dei moduli che devono essere utilizzati per il versamento.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0342

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1991.

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni concernente procedure di accelerazione per il pieno utilizzo dei finanziamenti comunitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Visto il regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia ed al coordinamento dei loro interventi, di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visti i regolamenti CEE n. 4253/88, n. 4254/88, n. 4255/88 e n. 4256/88 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 19 dicembre 1988 e n. 4042/89 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 19 dicembre 1989, concernenti disposizioni per l'applicazione dei predetto regolamento CEE n. 2052/88;

Vista la delibera del CIPE del 21 dicembre 1988 concernente la direttiva sui fondi comunitari a finalità strutturali;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Visto il decreto ministeriale in data 18 febbraio 1989 e successive modificazioni, con il quale è stato istituito il Comitato interministeriale,successivamente denominato Comitato interamministrativo, avente il compito di coordinare gli interventi dei fondi strutturali della Comunità europea e degli altri programmi comunitari;

Visti i regolamenti e le altre iniziative della Commissione delle Comunità europee, con le quali sono stati definiti taluni programmi ritenuti di particolare interesse comunitario;

Considerato che appare necessario disporre interventi accelerativi da parte delle regioni, delle province autonome e delle amministrazioni dello Stato, del procedimento di attuazione delle iniziative comunitarie sopra indicate;

Considerato che l'attuazione delle predette iniziative e la conseguente utilizzazione dei fondi nazionali e del relativo cofinanziamento comunitario rappresentano esigenze unitarie e di interesse generale che non possono essere derogate dai singoli Stati membri e che la compiuta e tempestiva attuazione delle iniziative in parola costituisce primario interesse nazionale;

Ritenuto che tale scopo è più agevolmente conseguibile anche sulla base di comuni valutazioni con la Commissione delle Comunità europee, in ordine a ritardi o carenze nell'attuazione dei programmi stessi da parte delle autorità nazionali e regionali competenti;

Vista l'intesa raggiunta nella Conferenza permanente Stato-regioni tenutasi in data 1° agosto 1991, sulle particolari procedure da seguire e sugli specifici strumenti da adottare in via gradata;

Ritenuto che le finalità sopra indicate possono essere raggiunte ai sensi di quanto stabilito dalla predetta intesa, intervenuta con le regioni, e, per quanto concerne le amministrazioni dello Stato, mediante l'eventuale ricorso alle procedure previste ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione adottata dal CIPE in data 2 agosto 1991 concernente «Direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari comunitari e nazionali»;

Visti gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *hh)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 agosto 1991;

Decreta:

1. Ai fini della concreta attuazione dei programmi e delle azioni cofinanziate dalla Comunità europea da parte delle regioni interessate, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro dell'amministrazione capofila, previa istruttoria, per i singoli casi, del gruppo di lavoro operante in seno al CIPE, procede, sulla base delle specifiche intese definite nella Conferenza Stato-regioni del 1° agosto 1991, a sottoscrivere con i presidenti delle regioni interessate accordi di programma volti ad accelerare l'attuazione delle predette iniziative.

2. Gli accordi di programma stabiliscono l'adozione, entro date certe, degli atti e delle procedure necessari all'esecuzione delle attività e possono prevedere, nel caso di ritardi o inadempienze, le procedure per la nomina di commissari *ad acta*.

3. Ai fini della concreta attuazione da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato dei programmi e delle azioni cofinanziate dalla Comunità europea, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro dell'amministrazione capofila, previa istruttoria del gruppo CIPE sopra citato,

promuove, nei singoli casi, di propria iniziativa o su indicazione della Commissione delle Comunità europee o delle amministrazioni dello Stato interessate, la conferenza di servizi delle amministrazioni dello Stato di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. In caso di ritardi o inadempienze nell'applicazione delle deliberazioni della predetta conferenza di servizi, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro dell'amministrazione capofila, sottopone al CIPE la questione per l'adozione delle misure ritenute necessarie.

5. Gli accordi di programma e la conferenza di servizi potranno prevedere, altresì, la tempestività delle erogazioni dei flussi finanziari necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati dalla Comunità europea, in correlazione allo stato di avanzamento degli interventi stessi.

6. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie relaziona al CIPE, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione dei programmi cofinanziati dalla Comunità europea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

91A4055

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 29 maggio 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro dei trasporti per atti di competenza dell'amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Giuseppe Santonastaso, sen. Giuseppe Petronio e sen. Gualtiero Nepi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il regio decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570;

Visto il decreto luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e la legge 25 maggio 1978, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 aprile 1991, con il quale il sen. Gualtiero Nepi, l'on. ing. Giuseppe Santonastaso e il sen. dott. Giuseppe Petronio sono stati nominati Sottosegretari di Stato per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Quando il Ministro non ritenga di riservarsene la trattazione sono delegati alla firma del Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Santonastaso gli atti riguardanti:

Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

a) riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità e lesioni, rimborso delle relative spese di cura e protesi e conferimento del relativo indennizzo per tutto il personale;

b) irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione della qualifica;

c) provvedimenti di trasferimento di sede dei funzionari della carriera direttiva con qualifica inferiore a quella di primo dirigente e del rimanente personale;

d) decisione dei ricorsi gerarchici in materia di rapporto di impiego avverso i provvedimenti non definitivi adottati dai dirigenti di qualsiasi qualifica o livello;

e) decisione dei ricorsi gerarchici in materia di autotrasporto di merci;

f) decisione dei ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti prefettizi di sospensione delle patenti di guida dei veicoli a motore e delle carte di circolazione;

g) nomina della commissione per gli scarti degli atti di archivio degli uffici centrali e periferici;

h) nomina dei componenti dei comitati provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

i) discarico degli inventari di beni mobili dichiarati fuori uso o rubati, ai sensi dell'art. 194 del regolamento per la contabilità dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Santonastaso è delegato, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, a presiedere il consiglio di amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché la commissione di cui all'art. 13 della legge 14 giugno 1940, n. 410, sulle ferrovie concesse e la commissione di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sulle linee ferroviarie concesse da sostituire.

Il Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Santonastaso è delegato, in caso di assenza o impedimento del Ministro, a rappresentarlo nel CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica).

Art. 2.

Quando il Ministro non ritenga di riservarsene la trattazione sono delegate alla firma del Sottosegretario di Stato sen. Giuseppe Petronio gli atti riguardanti:

Direzione generale dell'aviazione civile:

a) riconoscimento della dipendenza da cause di servizio di infermità e lesioni, rimborso delle relative spese di cura e protesi e conferimento del relativo indennizzo per tutto il personale;

b) irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica;

c) provvedimenti di trasferimento di sede dei funzionari della carriera direttiva con qualifica inferiore a quella di primo dirigente e del rimanente personale;

d) decisione dei ricorsi gerarchici in materia di rapporto di impiego avverso i provvedimenti non definitivi adottati dai dirigenti di qualsiasi qualifica o livello;

e) decisione dei ricorsi gerarchici ex art. 11 della legge 11 luglio 1977, n. 411;

f) nomina delle commissioni per gli scarti degli atti di archivio degli uffici centrali e periferici;

g) discarico dagli inventari di beni mobili dichiarati fuori uso o rubati, ai sensi dell'art. 194 del regolamento per la contabilità dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato sen. Giuseppe Petronio è delegato in caso di assenza o di impedimento del Ministro, a presiedere il consiglio di amministrazione della Direzione generale dell'aviazione civile, nonché la commissione di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, incaricata dell'esame dei diritti aeroportuali e della determinazione delle tariffe aeree e aeroportuali.

Il Sottosegretario di Stato sen. Giuseppe Petronio è delegato, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, a rappresentarlo nel CIP (Comitato interministeriale dei prezzi).

Art. 3.

Quando il Ministro non ritenga di riservarsene la trattazione diretta, sono delegati al Sottosegretario di Stato sen. Gualtiero Nepi gli atti riguardanti:

Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e Direzione generale dell'aviazione civile:

a) approvazione di contratti stipulati a seguito di asta pubblica, di appalto concorso e di licitazione privata per importo superiore a lire 800 milioni e fino a lire 1.500 milioni e quelli stipulati a trattativa privata per importo superiore a lire 400 milioni e fino a lire 1.000 milioni;

b) autorizzazione ad eseguire in economia lavori, forniture e servizi per importo superiore a lire 400 milioni e fino ad un massimo di lire 1.000 milioni;

c) approvazione dei progetti per lavori o per provviste di importo superiore a lire 800 milioni e fino ad un massimo di lire 1.500 milioni;

d) proposizione di liti attive e resistenza alle passive quando l'oggetto della controversia superi l'importo di lire 160 milioni e fino a lire 400 milioni; transazioni, previo parere dell'Avvocatura dello Stato, quando ciò che l'Amministrazione dà o richiede superi l'importo di lire 160 milioni e fino a lire 400 milioni (concorrono a formare tali somme le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto per l'esecuzione dello stesso contratto); accettazione di atti di acquiescenza, di quietanza o di dichiarazioni liberatorie e relative a contratti per importo superiore a lire 160 milioni e fino a lire 400 milioni;

e) non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona superi l'importo di lire 160 milioni e fino a lire 400 milioni;

f) provvedimenti relativi a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto e del contratto per opere, forniture e servizi, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione degli atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere.

Il Sottosegretario di Stato sen. Gualtiero Nepi è delegato in caso di assenza o impedimento del Ministro a presiedere il comitato di cui all'art. 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449, incaricato dell'esame di progetti e contratti in materia di aviazione civile.

I provvedimenti relativi alle materie attribuite ai Sottosegretari di Stato sono trasmessi agli stessi, per la firma, tramite l'Ufficio di Gabinetto cui debbono essere inoltrati dalle direzioni generali e dagli uffici competenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 29 maggio 1991

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1991
Registro n. 8 Trasporti, foglio n. 238

91A4039

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 14 giugno 1991.

Determinazione della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per l'anno 1992.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DEL TESORO E DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali

del costo della vita, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione, della quota d'iscrizione indicata nel primo comma dello stesso articolo;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1990, con il quale la suddetta quota annua è stata fissata in L. 12.300 a decorrere dal 1° gennaio 1991;

Vista la relazione generale della situazione economica del Paese per l'anno 1990, dalla quale risulta che in tale anno l'indice del costo della vita, da ritenere coincidente con l'indice dei prezzi riferiti ai consumi finali interni delle famiglie (di cui alla tabella n. 3), è aumentato, rispetto al 1989, del 6,2 per cento;

Considerato che si rende necessario aumentare della stessa percentuale, opportunamente arrotondata, la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 1992;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1992 la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale è fissata in L. 13.000.

Roma, 4 giugno 1991

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

91A4040

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 25 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università del Molise, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985;

Vista la legge 9 maggio 1939, n. 168;

Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo relative alla istituzione di una scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 giugno 1991;

Viste le delibere di adeguamento al parere del Consiglio universitario nazionale del consiglio della facoltà di scienze economiche e sociali in data 17 luglio 1991; del consiglio di amministrazione dell'Università del Molise in data 24 luglio 1991; del senato accademico dell'Università del Molise in data 25 luglio 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 48 del vigente statuto sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 49 (*Scuole dirette a fini speciali - Normativa generale*). — Presso l'Università degli studi del Molise sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

1) per assistenti sociali.

Art. 50. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioé il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 51. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quella dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice,

dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utili nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 52. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 53. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 54. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia.

In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio d'amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 55. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Art. 56. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina l'attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessate, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti e degli istituti coinvolti.

Art. 57. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 58. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Art. 59. — Il tirocinio si svolge sotto la guida di un docente presso l'Università degli studi del Molise o presso strutture esterne all'Università e con essa convenzionate.

Alla fine del tirocinio vi sarà una verifica oggetto di valutazione che concorrerà con i risultati degli esami di profitto ad integrare il *curriculum* degli studi.

Le modalità di svolgimento del tirocinio e della verifica sono stabiliti nelle normative di ciascuna scuola.

Art. 60. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Normativa specifica scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali

Art. 61. — È istituita presso l'Università degli studi del Molise una scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali per la formazione scientifico-professionale a carattere tecnico pratico di operatori nel settore della promozione e sviluppo delle potenzialità di crescita personale e di integrazione sociale.

Art. 62. — La scuola rilascia un diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale nelle amministrazioni pubbliche e private, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14.

Art. 63. — La durata del corso è di tre anni e non sono ammesse abbreviazioni.

Il numero massimo degli iscritti alla scuola viene stabilito in dieci studenti per ogni anno e nel numero complessivo di trenta per i tre anni.

Art. 64. — Le discipline obbligatorie sono le seguenti:

1) *Discipline professionali caratterizzanti la scuola:*

principi fondamentali del servizio sociale (annuale);
metodi e tecniche del servizio sociale I;
metodi e tecniche del servizio sociale II;
metodi e tecniche del servizio sociale III;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;
ricerca applicata al servizio sociale (biennale con unico esame al termine del biennio);
politica dei servizi sociali (annuale).

2) *Discipline di base:*

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia (annuale);
diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione (annuale);
politica e legislazione sociale (annuale);
psicologia e sociologia della devianza (annuale);
istituzioni di sociologia (annuale);
medicina sociale e igiene (annuale);
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (biennale con esame unico al termine del biennio).

Art. 65. — Le discipline obbligatorie sono così ripartite negli anni di corso:

Discipline obbligatorie del primo anno:

1) principi e fondamenti del servizio sociale;
2) metodi e tecniche del servizio sociale I;
3) diritto privato con particolare riguardo al diritto di famiglia;
4) diritto pubblico con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione;
5) medicina sociale e igiene;
6) psicologia dello sviluppo con elementi di psicopatologia (I anno).

Discipline obbligatorie del secondo anno:

1) metodi e tecniche del servizio sociale II;
2) programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;
3) psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (II anno);
4) istituzioni di sociologia;
5) ricerca applicata al servizio sociale (I anno);
6) politica e legislazione sociale.

Discipline obbligatorie del terzo anno;

1) metodi e tecniche del servizio sociale III;
2) ricerca applicata al servizio sociale (II anno);
3) programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;
4) politica dei servizi sociali;
5) psicologia e sociologia della devianza.

Tutte le discipline obbligatorie devono essere istituite nella scuola e non possono essere mutuate.

Art. 66. — Le discipline opzionali sono le seguenti:

1) antropologia culturale;
2) diritto penale;
3) diritto penitenziario;
4) economia politica;
5) igiene mentale e psichiatria;
6) psicologia dei gruppi e delle istituzioni;
7) psicologia sociale;
8) sociologia della famiglia;
9) statistica sociale;
10) storia delle istituzioni politiche;
11) sociologia giuridica.

Art. 67. — Le propedeuticità sono le seguenti: non si può essere ammessi a sostenere gli esami di «politica e legislazione sociale», se non si sono superati gli esami di «diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia» e di «diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione»; non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «psicologia e sociologia della devianza» se non si sono superati gli esami di «psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia» e di «istituzioni di sociologia»; non si può essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di «principi e fondamenti del servizio sociale» e di «metodi e tecniche del servizio sociale I».

Art. 68. — Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Art. 69. — La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto.

Art. 70. — Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio. La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati.

Art. 71. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 25 luglio 1991

Il rettore: D'ALESSANDRO

91A4043

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 10 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1988, concernente l'istituzione della scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 493, terzo comma, concernente la scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione, è così modificato: «In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 10 luglio 1991

Il rettore: BONSEMBIANTE

91A4044

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 11 settembre 1991.

Sospensione del rapporto di subdeposito dell'agente di cambio Giovanni Adorno con la Monte Titoli S.p.a. (Deliberazione n. 5482).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289;

Vista la propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 con la quale è stato approvato il regolamento contenente norme di attuazione della legge 19 giugno 1986;

Visti in particolare gli articoli 4, 5 e 9 del citato regolamento;

Vista la nota del 28 agosto 1991 con la quale il comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano, a seguito della dichiarazione allo stesso resa in pari data dall'agente di cambio dott. Giovanni Adorno, comunicava a questa Commissione l'impossibilità del medesimo di far fronte ai propri impegni della liquidazione mensile di agosto 1991;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, lettera *b)*, del citato regolamento di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, l'insolvenza del dott. Giovanni Adorno comporta l'adozione da parte della Commissione di un provvedimento di sospensione dello stesso dal subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a.;

Ritenuto altresì necessario, ai sensi dell'art. 9 del richiamato regolamento di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, stabilire le disposizioni necessarie per la gestione corrente delle posizioni presso la Monte Titoli che fanno capo al depositario dott. Giovanni Adorno;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato regolamento di attuazione i comitati direttivi degli agenti di cambio possono costituire presso la Monte Titoli depositi in titoli;

Sentito il comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Delibera:

È sospeso con decorrenza immediata il rapporto di subdeposito dell'agente di cambio Giovanni Adorno con la Monte Titoli S.p.a.

Le posizioni in titoli facenti capo al dott. Giovanni Adorno vengono trasferite dalla Monte Titoli in un deposito costituito a nome del comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano, che curerà la gestione corrente di dette posizioni.

La Monte Titoli S.p.a. provvederà a trasmettere copia della presente delibera agli enti e società emittenti.

Gli organi locali di borsa cureranno la diffusione del provvedimento nei modi d'uso.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, 11 settembre 1991

Il presidente: PEZZI

91A4065

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 677ª seduta pubblica per lunedì 23 settembre 1991, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Interpellanze e interrogazioni.

91A4084

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di alcuni componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1991, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 98, l'avv. Emilio Dusi, il dott. Luigi Marino e l'avv. Gaetano Mancini sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza rispettivamente delle imprese - settore servizi, dei lavoratori autonomi - settore cooperative e dell'EFIM, in sostituzione dei dimissionari dott. Fabio Padoa, on. Dario Mengozzi e prof. Rodolfo Valiani.

Il prof. Roberto Confalonieri è nominato componente del predetto consiglio in rappresentanza dei dirigenti e quadri intermedi, in sostituzione del dott. Davide Galli.

91A4048

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Adesione di Panama alla convenzione internazionale riguardante l'abolizione degli atti pubblici stranieri, firmata a L'Aja il 5 ottobre 1961.

A seguito dell'adesione di Panama alla convenzione sopracitata, che ha effetto tra gli Stati membri, a norma dell'art. 12, par. 3, dal 4 agosto 1991 si riportano qui di seguito le autorità designate da quel Paese, ai sensi dell'art. 6 della convenzione:

1 En ce qui concerne les documents autorisés par les autorités ou fonctionnaires judiciaires compétents, le Secrétaire de la Cour Supreme de Justice ou ses substituts légaux.
2 En ce qui concerne les documents notariés et les documents privés dont les signatures ont été authentifiées par un notaire, les fonctionnaires de la Direction des Services administratifs du Ministère de la Justice.
3 En ce qui concerne les autres documents délivrés par n'importe quelle institution du Gouvernement central, par un organe autonome ou semi-autonome, par des autorités municipales, de police ou du Ministère public, les fonctionnaires du Département d'Administration et de Comptabilité du Ministère des Relations Extérieures.
4 En ce qui concerne tous les autres documents publics, on pourra utiliser indistinctement l'une des trois procédures énoncées ci-dessus.

91A4049

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
300 NA	Cozzolino Domenico.	Torre del G.	1
449 NA	Ascione Antonio	Torre del G.	1
471 NA	Cozzolino Cesare.	Torre del G.	3

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Codel di Useglio Brancard Giovanni, con sede in Giaveno, piazza Molines, 18, già assegnataria del marchio «283 TO», è decaduta dalla concessione del marchio stesso a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tale ditta, risultata irreperibile, è stata sollecitata alla restituzione dei punzoni in dotazione mediante pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Torino n. 20 dell'8 marzo 1991, rimasta senza esito.

Si diffidano pertanto gli eventuali detentori dei punzoni medesimi a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Torino.

91A4050

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze politiche:

lingua francese.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina legale;
microbiologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A4069

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1991

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1991 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1990		271.793.683.181		
Gestione di bilancio	Entrate finali	224.915.547.452.165		— 90.608.018.665.032
	Spese finali		315.523.566.117.197	
	Rimborso di prestiti		61.618.958.889.456	
	Accensione di prestiti	131.426.293.004.433		
	TOTALE . . .	356.341.840.456.598	377.142.525.006.653	— 20.800.684.550.055
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.634.716.082.959.334	1.600.462.685.232.901	34.253.397.726.430
	Crediti di tesoreria	430.132.460.417.791	443.633.469.813.089	— 13.501.009.395.298
	TOTALE . . .	2.064.848.543.377.125	2.044.096.155.045.990	20.752.388.331.132
	TOTALE COMPLESSIVO . . .	2.421.462.177.516.904	2.421.238.680.052.643	
Fondo di cassa al 31 luglio 1991			223.497.464.261	
	TOTALE A PAREGGIO . . .	2.421.462.177.516.904	2.421.462.177.516.904	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1990	Al 31 luglio 1991	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	271.793.683.181	223.497.464.261	— 48.296.218.920
Crediti di tesoreria	233.971.586.374.967	247.472.595.770.265	13.501.009.395.298
TOTALE . . .	234.243.380.058.148	247.696.093.234.526	13.452.713.176.378
Debiti di tesoreria	771.947.742.493.880	806.201.140.220.313	— 34.253.397.726.433
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 537.704.362.435.732	— 558.505.046.985.787	— 20.800.684.550.065

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 31 luglio 1991: L. 1.501.276.

Il primo dirigente: PERUZZI

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 LUGLIO 1991

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	189.221.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	35.173.217.649.308 *				
ENTRATE CORRENTI	224.394.217.649.308 *	TITOLO I — Spese correnti	282.571.222.457.728	Risparmio pubblico	— 58.177.004.808.420 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	521.329.802.857 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	32.952.343.659.469		
ENTRATE FINALI	224.915.547.452.165	SPESE FINALI	315.523.566.117.197	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 90.608.018.665.032
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	61.618.958.889.456		
ENTRATE FINALI	224.915.547.452.165	SPESE COMPLESSIVE	377.142.525.006.653	Ricorso al mercato	— 152.226.977.554.488
TITOLO IV — Accensione di prestiti	131.426.293.004.433				
ENTRATE COMPLESSIVE	356.341.840.456.598	SPESE COMPLESSIVE	377.142.525.006.653	Saldo di esecuzione del bilancio	— 20.800,684.550,055

* Dati provvisori

91A4067

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I — In cassa L.			1.889.694.965.103			
II — In deposito all'estero »			18.685.820.596.823	20.575.515.561.926		
CREDITI IN ORO (FECoM) L.				7.400.750.041.831		
CASSA »				5.147.241.578		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I — Risconto di portafoglio:						
— ordinario L.		359.705.828.481				
— ammassi »		2.566.724.577.834	2.926.430.406.315			
II — Anticipazioni:						
— in conto corrente L.		891.205.086.074				
— a scadenza fissa »		859.997.575.475				
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »		1.454.998.975.000	3.206.201.636.549			
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.			—	6.132.632.042.864		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.						
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I — ECU L.			11.555.136.268.269			
II — Altre attività:						
— biglietti e divise L.		1.460.746.711				
— corrispondenti in conto corrente »		949.191.120.961				
— depositi vincolati »		76.033.098.250				
— diverse »		2.417.753.180.645	3.444.438.146.567	14.999.574.414.836		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) L.				4.230.854.516.253		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			59.873.964.859.427			
II — Conti speciali »			2.487.311.258.479	62.361.276.117.906		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO L.				—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) »				65.563.219.269.991		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO »				380.633.430.279		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
— in libera disponibilità L.		69.027.978.125.832				
— per investimento delle riserve statutarie »		2.587.074.389.357				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		2.100.869.856.585	73.715.922.371.774			
II — Titoli di società ed enti:						
— per investimento delle riserve statutarie L.		110.336.782.441				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		744.410.753.285	854.747.535.726			
III — Azioni e partecipazioni:						
— di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	282.798.478					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	156.171.650.873	156.454.449.351				
— di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	47.758.844.416					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	30.576.651.841	78.335.496.257				
— di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	422.861.115.119					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	483.638.903.526	906.500.018.645	1.141.289.964.253	75.711.959.871.753		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I — Ad uso degli uffici L.			3.025.414.464.731			
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »			507.424.911.131	3.532.839.375.862		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				27.782.730.296		
MOBILI E IMPIANTI						
I — Mobili L.			119.835.295.443			
II — Impianti »			260.710.047.568			
III — Monete e collezioni »			707.195.088	381.252.538.099		
PARTITE VARIE						
I — Biglietti banca in fabbricazione L.			—			
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:						
— completati L.		42.960.760.493				
— in allestimento »		23.171.026.652	66.131.787.145			
III — Oneri pluriennali in ammortamento L.			8.547.575.914			
IV — Debitori diversi »			445.543.785.942			
V — Altre »			3.374.681.752.683	3.894.904.901.684		
RATEI L.				2.682.639.257.834		
RISCONTI »				—		
SPESE DELL'ESERCIZIO »				9.431.974.975.082		
L.				277.812.956.288.074		
CONTI D'ORDINE						
I — Titoli ed altri valori:						
— a garanzia L.		5.689.715.605.918				
— altri »		1.418.761.743.315.968	1.424.451.458.921.886			
II — Depositari di titoli e valori:						
— interni L.		16.082.523.000				
— esteri »		9.729.918.475.945	9.745.100.998.945			
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione L.			1.250.865.679.970			
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
— titoli L.		13.822.400.000.000				
— corrispondenti interni »		—				
— corrispondenti esteri »		5.402.637.754.639	19.225.037.754.639			
V — Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
— titoli L.		195.000.000.000				
— valute e lire »		5.376.289.041.084	5.571.289.041.084			
VI — Ordini in corso:						
— acquisti di valute L.		569.687.500				
— lire a fronte vendite di valute »		—				
— acquisti di titoli »		—				
— lire a fronte vendite di titoli »		—	569.687.500			
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali L.			56.210.390.657	1.460.300.532.474.681		
TOTALE . . L.				1.738 113.488.762.755		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

91A4068

31 agosto 1991

PASSIVO

Voce				Importo	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.			70.473.189.485.000		
VAGLIA CAMBIARI	»			669.890.733.129		
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento	L.		—			
II — Altri	»		1.167.931.592	1.167.931.592		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE						
I — Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L.		123.675.336.748.837			
II — Di altri enti	»		189.715.500.699	123.865.052.249.536		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L.		—			
II — A garanzia amissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita	»		219.973.667			
III — Conti vincolati investimenti all'estero	»		—			
IV — Società costituende	»		2.076.854.349			
V — Per debordo del massimale sugli impieghi	»		—			
VI — Altri	»		10.788.807.663	13.085.635.679		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.			60.532.391.576		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			—		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			15.625.137.083		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	»			—		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			2.487.311.258.479		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I — Depositi in valuta estera	L.		55.421.242.952			
II — Conti dell'estero in lire	»		198.672.630.219	254.093.873.171		
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			11.631.604.558.084		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»			—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»			—		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			351.150.540.885		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		24.214.272.443.708			
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401			
III — Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078			
IV — Oscillazione cambi	»		2.431.133.844.697			
V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. *c)* T.U.I.R.	»		273.403.642.406			
VI — Oscillazione titoli	»		5.341.244.218.659			
VII — Copertura perdite eventuali	»		2.403.006.748.480			
VIII — Assicurazione danni	»		926.691.685.925			
IX — Ricostruzione immobili	»		1.959.098.746.417			
X — Rinnovamento impianti	»		711.250.000.000			
XI — Imposte	»		768.034.981.745			
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		4.166.241.000.000			
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1.635.771.723			
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		957.616.168	44.632.685.154.407		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			610.407.811.128		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			97.712.725.643		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			157.592.475.918		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R.	»			19.852.990.735		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			22.499.075.788		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	»			4.769.617.818		
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi	L.		28.200.649.430			
II — Altre	»		4 094.795.177.216	4.122.995.826.646		
RATEI	L.			331.070.202.731		
RISCONTI	»			—		
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			1.632.690.899.834		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			1.757.058.880.958		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72	»			1.304.000.000.000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»			1.278.076.471.229		
FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»			—		
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»			—		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			12.018.540.361.022		
	L.			277.812.956.288.074		
CONTI D'ORDINE						
I — Depositanti di titoli ed altri valori	L.		1.424.451.458.921.886			
II — Titoli e valori presso terzi	»		9.745.100.998.945			
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		1.250.865.679.970			
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):						
— titoli	L.	13.822.400.000.000				
— valuta e lire	»	5.402.637.754.639	19.225.037.754.639			
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
— titoli	L.	195.000.000.000				
— corrispondenti interni	»	—				
— corrispondenti esteri	»	5.376.289.041.084	5.571.289.041.084			
VI — Ordini in corso:						
— lire a fronte acquisti di valute	L.	569.687.500				
— vendite di valute	»	—				
— lire a fronte acquisti di titoli	»	—				
— vendite di titoli	»	—	569.687.500			
VII — Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		56.210.390.657	1.460.300.532.474.681		
TOTALE	L.			1.738.113.488.762.755		

p. *Il Ragioniere generale:* DIOCIAIUTI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 277 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere disposte d'ufficio e a seguito di rinuncia nel semestre 1° gennaio-30 giugno 1991

REVOCA D'UFFICIO

Ditta e sede	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Numero decreto di revoca	Data revoca
Pharkos S.r.l. - Cisterna di Latina (Latina)	*Bronchina* AA sciroppo 150 ml BB sciroppo 150 ml	 001831015 001831027	7830/R	11-5-1991

REVOCHE SU RINUNCIA SINGOLE

Ditta e sede	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Numero decreto di revoca	Data revoca
Schering S.p.a. - Milano	*Holoxan (Ifosfamide)* 10 flac.ni 200 mg + 10 fiale solventi	023779022	7824/R	9-3-1991
Farge S.r.l., Genova	*Clarens (sulodexide)* 10 fiale 300 ULS 50 capsule 150 ULS	 026866020 026866057	7828/R	11-5-1991

REVOCHE SU RINUNCIA SINGOLE (uso veterinario)

Ditta e sede	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di registrazione	Numero decreto di revoca	Data revoca
Ivaz S.r.l. - S. Angelo di Piove (Padova)	*Lentogen B1* - Vaccino attenuato contro la pseudopeste aviare conf. 500 dosi conf. 1000 dosi conf. 5000 dosi	23949	7827/R	11-5-1991
Pitman Moore S.p.a. - Verona	*Clovax* - Vaccino inattivato contro la profilassi della pedaina degli ovini 1 flacone 50 ml 1 flacone 100 ml 1 flacone 240 ml 1 flacone 250 ml	24018	7833/R	20-5-1991
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche - Perugia	Vaccino contro la mixomatosi del coniglio, liofilizzato, 100 dosi	20555	7829/R	15-6-1991

REVOCHE SU RINUNCIA CUMULATIVE D.M. N. 7825/R
SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA PARZIALE IN DATA 30 MARZO 1991

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
EUROFARMACO	08138530582	*ACEF*	023873019	IM 1 FLACONE 250 MG + FIALA 2 ML
SALUS	03151540584	*AFOS*	024502027	IM 1 FLACONE 1 G + 1 F 4 ML
SALUS	03151540584	*AMICEL*	024919033	POLVERE DERMATOLOGICA 30 G 1%
			024919045	15 OVULI VAGINALI 50 MG
SALUS	03151540584	*AMOX*	023909017	12 CAPSULE 500 MG
FARMITALIA	07608290156	*BE TOTAL*	000850115	FORTE 5 FIALE 2 ML
BRISTOL SUD	00136120599	*BRIMEXATE*	025169083	INIETTABILE 1 FLAC 100 MG
			025169095	INIETTABILE 1 FLAC 500 MG
			025169107	INIETTABILE 1 FLAC 1000 MG

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
BRISTOL SUD	00136120599	*BRISPORIN*	022966055	IV FL 0,5G + F SOLV
			022966079	IV FL PV 1G + F SOLV
ROUSSEL PHARMA	00738420157	*CA STEROGYL*	016518045	6 FIALE LIOF 2000 UI + 6 FIALE
EUROFARMACO	08138530582	*CEDOL*	024503017	IM 1 FL 500MG + 1 F 3 ML
			024503031	IM 1 FL 2 G + 1 F 5 ML
BRISTOL SUD	00136120599	*CEFAXIN*	023113057	SOSPENSIONE ORALE 100 ML
EUROFARMACO	08138530582	*CEFUR*	024358018	IM 1 FL 250 MG + 1 F 1 ML
			024358020	IM 1 FL 500 MG + 1 F 2 ML
			024358032	IM 1 FL 750 MG + 1 F 3 ML
RECORDATI	00748210150	*CLORADRYN*	026402026	20 COMPRESSE 2,5 MG
MENDELEJEFF	00966490591	*COBERGON*	022040012	20 CAPSULE
SALUS	03151540584	*CORTEPACITINA*	020234047	200 10 F LIOF + 10 F SOLV
BRISTOL SUD	00136120599	*DICLOCIL*	021261084	IM 1 FL + 1 F 250 MG
EUROFARMACO	08138530582	*DUPLEXIL*	024697029	IM 1 FL 500 MG + 1 F
			024697031	IM 1 FL 1 G + 1 F 4 ML
BRISTOL SUD	00136120599	*DURACEF*	024187027	12 COMPRESSE 1 G
SALUS	03151540584	*FLOXALIN*	024895017	30 CAPSULE 275 MG
			024895029	10 SUPPOSTE 275 MG
RECORDATI	00748210150	*FONLIPOL*	023479013	48 COMPRESSE 400 MG
MONICO	00228550273	*FRUCTOPIRAN*	008376067	1 FL 500 ML 15%
ISTITUTO BEHRING	00142090661	*GAMMA VENIN*	021177023	1 FLAC LIOF 250 MG + F SOLV
SALUS	03151540584	*GASTROL*	025385016	50 COMPRESSE 25 MG
MENDELEJEFF	00966490591	*GERMICICLIN*	022208019	5 CAPSULE 100 MG
			022208021	8 CAPSULE 100 MG
			022208033	10 CAPSULE 100 MG
SALUS	03151540584	*LAMPOCILLINA*	021573023	12 CAPSULE 250 MG
ORGANON ITALIA	00405640582	*LANTANON*	023695024	30 COMPRESSE 20 MG
HERDEL	03287300153	*LODIS*	026112021	SOLUZIONE GOCCE 30 ML 0,1%
BRISTOL SUD	00136120599	*MUCOMIST*	023516040	30 BUSTINE 100 MG
			023516065	IM 5 F 300 MG
			023516089	10 FIALE USO TOPICO 3 ML 20%
ROTTAPHARM	01618550121	*NEO TETRANASE*	023336175	SOSPENSIONE ORALE 100 ML
SERPERO	00828830150	*NORMUM SERPERO*	022858070	IM 10 FIALE 2 ML
			022858082	SCIROPPO 120 ML
MENDELEJEFF	00966490591	*NOTUL*	024179018	30 COMPRESSE 200 MG
			024179032	150 COMPRESSE 200 MG
			024179044	300 COMPRESSE 200 MG

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
SALUS	03151540584	*OLBIACOR*	025659018	30 CAPSULE 50 MG
BRISTOL SUD	00136120599	*PENSTAPHO*	020711014 020711089	12 CAPSULE 250 MG OS SOLUZ ESTEMP 60 ML
MEDIOLANUM	01689550158	*PRISMA*	023653049	30 CAPSULE 12 MG
SALUS	03151540584	*PRONTOVENT*	025237025	50 COMPRESSE 0,02 MG
ROUSSEL PHARMA	00738420157	*REUFLOS*	024456079	20 COMPRESSE 500 MG
SERPERO	00826830150	*SANASMA*	025603010 025603034	EV 6 FIALE 0,09 MG/1 ML 20 COMPRESSE 20 MG
SERPERO	00826830150	*SERIGLUTAN B12*	019173020 019173044 019173057	OS 5 FL + 5 F IM 6 F + 6 F 2 ML IM 10 F + F 2 ML
FIDIA	00204260285	*SINASSIAL*	026131019	5 FIALE LIOF 20 MG + 5 F SOLV
BRISTOL SUD	00136120599	*SOTALEX*	023245032 023245057	30 COMPRESSE 160 MG 20 CPR 320 MG
FIDIA	00204260285	*SYGEN*	025210028	5 FIALE 10 MG 2 ML
BRISTOL SUD	00136120599	*TOTACEF*	022810016 022810030 022810079	IV FL 250 MG + F IV FL 500 MG + F PV INIET 3 G
ROUSSEL PHARMA	00738420157	*TRIDODILAN*	020664037	IM 5 FIALE LIOF + 5 F SOLV
SALUS	03151540584	*ULKOBRIN*	024832026	IV 10 FIALE 50 MG/5 ML
HERDEL	06287300153	*VALASE*	025304039	IM EV 10 F LIOF +10 F SOLV
SALUS	03151540584	*VASAGIN*	022300014	20 CPR
SALUS	03151540584	*VINSAL*	023739028 023739042	50 COMPRESSE 10 MG IM 10 FIALE 15 MG

REVOCHE SU RINUNCIA CUMULATIVE: D.M. N. 7826/R
SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA TOTALE IN DATA 30 MARZO 1991

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
CIBA GEIGY	00826480154	*ADELFAN ESIDREX*	017321011	30 COMPRESSE
ROUSSEL PHARMA	00738420157	*AMOSEDIL*	016488025	40 CONFETTI 80 MG
FERRING	07676940153	*CORUBRIN*	021898010	20 CAPSULE 1 MG
VALEAS	04874990155	*DERMOVALEAS*	022171019 022171021 022171033 022171045 022171058 022171060	CREMA 15 G 0,1% CREMA 30 G 0,1% UNGUENTO 15 G 0,1% UNGUENTO 30 G 0,1% LOZIONE 20 ML 0,1% GLIC 20 ML 0,1%

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
VALEAS	04874990155	*DOXIVALEAS*	022356012	5 CAPSULE 100 MG
			022356036	10 CAPSULE 100 MG
			022356048	16 CAPSULE 100 MG
			022356051	GRATXSCIR 30 ML
DE ANGELI	00714730157	*ENTEROCURA*	024267015	20 CONFETTI
			024267027	BB 20 MICROCOMPRESSE
PIERREL HOSPITAL	00447300146	*FERRO B12 COMPOSITUM*	017868011	IM 5 FIALE LIOF + 5 F SOLV
			017868023	FLACONE SCIROPPO 150 G
BIORESEARCH	03942750153	*FOLINCORTEX*	022341010	FORTE IM 6 FIALE + 6 FIALE
EUROFARMACO	08138530582	*IDROBAMINA*	019498017	IM 5 F + 5 F 2 ML 1000 MCG
BRISTOL SUD	00136120599	*KANTREX*	015694019	IM IV F 2 ML 500 MG
			015694021	IM IV F 3 ML 1 G
ROUSSEL PHARMA	00738420157	*LIPOPILL*	021123017	20 CAPSULE 15 MG
FARMITALIA	07608290156	*MOVECIL*	021613017	20 COMPRESSE 0,5 G
			021613029	50 COMPRESSE 500 MG
VALEAS	04874990155	*NEOINSORAL*	012115010	20 COMPRESSE 500 MG
VALEAS	04874990155	*OTTOVIT VALEAS*	006227019	OS GTT 10 ML
			006227021	30 CPS GELAT
RECORDATI	00748210150	*PARAMEZONE*	019705033	6 10 COMPRESSE 6 MG
			019705060	INIETT 2 FLAC 40 MG/2 ML
PFIZER	00192900595	*RONDOMICINA*	020624019	8 CAPSULE 300 MG
SAVOMA	00152270344	*SAMEDRIN*	024614036	8 CPS 500 MG
			024614051	1 FL 250 MG + 1 F
			024614075	1 FL 500 MG + 1 F
			024614099	1 FL 1 G + 1 F
			024614125	PV SOSP 60 ML 250/5 ML
			024614137	8 COMPRESSE 1 G
PFIZER	00192900595	*SIGMAMICINA*	012804011	16 CAPSULE 250 MG
			012804023	FLACONE SCIROPPO 60 ML
ROUSSEL PHARMA	00738420157	*SORFAN*	021387055	30 CAPSULE
PFIZER	00192900595	*TERRAMICINA*	004411017	16 CAPSULE 250 MG
			004411031	IM 1 FIALA 2 ML 100 MG
ROUSSEL PHARMA	00738420157	*TOPICORT*	023349044	COMPOSTO POMATA 30 G
HERDEL	06287300153	*TRIM*	022759017	20 COMPRESSE
			022759029	30 COMPRESSE
			022759031	SOSPENSIONE ORALE 100 ML
PFIZER	00192900595	*TYZINE*	018245011	AD GOCCE RINOLOGICHE 20 ML
			018245023	BB GOCCE RINOLOGICHE 20 ML
DOMPE	00791570153	*ULCOSAN*	024020051	50 COMPRESSE

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
PFIZER	00192900595	*VIBRAMICINA*	021183013	5 CAPSULE 100 MG
			021183025	8 CAPSULE 100 MG
			021183037	FLACONE SCIROPPO 30 ML
			021183049	IV F 5 ML
VALEAS	04874990155	*VIEMIN*	008443020	12 1000 IM 5 F 2,2 ML

REVOCHE SU RINUNCIA CUMULATIVE: D.M. N. 7831/R
ELENCO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA PARZIALE IN DATA 29 GIUGNO 1991

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
ISF	00776670150	*COALIP*	011926021	1000 UL 3F + F
SPA	00747030153	*DISSENTEN*	023694033	GOCCE ORALI 15 ML
ELLEM	07874560159	*ELLEMGER*	022951038	50 CAPSULE
HAMMER	00432000339	*MEZEN*	026417079	BB FLACONE GRANULARE 45 G
BAYROPHARM	00829950153	*NEUTROLAC*	016371041	18 BUSTINE
POLI	00746490150	*SURALGAN*	025996099	30 BUSTINE 200 MG
ROUSSEL PHARMA	00738420157	*SURGAMYL*	025195013	30 COMPRESSE 200 MG
			025195049	30 BUSTINE GRANULATO 200 MG

REVOCHE SU RINUNCIA CUMULATIVE: D.M. N. 7832/R
ELENCO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA TOTALE IN DATA 29 GIUGNO 1991

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
ORGANON ITALIA	00405640582	*DURABOLIN*	012655015	AD IM 3FL 1ML 25MG
MENARINI	00395270481	*FLOXICAN*	025249018	20 CAPSULE 100 MG
			025249020	20 CAPSULE 200 MG
			025249032	10 SUPPOSTE 200 MG
			025249044	10 SUPPOSTE 300 MG
DE ANGELI	00714730157	*LEBLON LIOFILIZZATO*	025837016	10 FIALE LIOF + 10 FIALE SOLV
COLI	00396790586	*MAURAN*	025427016	20 COMPRESSE 150 MG
PARKE DAVIS	09810140153	*MAXICAM*	025251012	20 CAPSULE 100 MG
			025251024	20 CAPSULE 200 MG
			025251036	10 SUPPOSTE 200 MG
			025251048	10 SUPPOSTE 300 MG
VITA FARMACEUTICI	00472250018	*NETOX*	021888019	IM IV 5 F LIOF + 5 F 2ML
GAZZONI	02414790374	*ODONTALGICO GAZZONI*	002717015	2 FIALETTE
UCM	05075810019	*SINRINAL*	020810014	SPRAY 15 ML
			020810026	SV SPRAY NEB 15 ML

91A4052

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 agosto 1991 concernente: «Liquidazione coatta amministrativa della società S.H.L. Service S.r.l., in Torino, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 9 agosto 1991).

Nel titolo riportato nel sommario ed alla pag. 16 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nonché nel testo del decreto citato in epigrafe, la società posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 2 agosto 1991 è stata per errore materiale indicata con la ragione sociale «*S.H.L.* Service S.r.l., con sede in Torino», mentre l'esatta denominazione è: «*S.L.H.* Service S.r.l., con sede in Torino».

91A4081

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1991).

Nell'avviso citato in epigrafe, alla pag. 36 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, relativamente al posto di ruolo di seconda fascia per la disciplina di esperimentazioni di fisica sperimentale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma, dove è scritto: «*Esperimentazioni*di fisica sperimentale.», leggasi: «*Esercitazioni* di fisica sperimentale.».

91A4082

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200